

Parti

Ricorrenti: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherthy, José Sanchez-Navarro (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)

Convenute: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)

Dispositivo

L'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività».

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — Biedrība «Autortiesību un komunikāšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība»/Konkurences padome

(Causa C-177/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Nozione di «prezzo non equo» — Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore — Raffronto con le tariffe praticate da altri Stati membri — Scelta degli Stati di riferimento — Criteri di valutazione dei prezzi — Calcolo dell'ammenda)

(2017/C 382/21)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autortiesību un komunikāšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība

Convenuto: Konkurences padome

Dispositivo

- 1) Il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d'autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l'articolo 102 TFUE.

- 2) Al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d'autore applichi prezzi non equi ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette attraverso l'indice di parità di potere d'acquisto, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.
- 3) La differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Una tale differenza costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all'organismo di gestione dei diritti d'autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti.
- 4) Nel caso in cui sia accertata la violazione di cui all'articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari dei diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, nel fatturato dell'organismo di gestione dei diritti d'autore di cui trattasi, a condizione che tali remunerazioni facciano parte del valore delle prestazioni fornite dal suddetto organismo e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell'insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti.

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 — Tilly-Sabco SAS/Commissione europea, Doux SA

(Causa C-183/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Agricoltura — Carni di pollame — Polli congelati — Restituzioni all'esportazione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 che fissa la restituzione a zero — Legittimità — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Articoli 162 e 164 — Oggetto e natura delle restituzioni — Criteri di fissazione del quantum — Competenza del direttore generale della direzione generale (DG) dell'agricoltura e dello sviluppo rurale alla sottoscrizione del regolamento controverso — Sviamento di potere — «Comitatologia» — Regolamento (UE) n. 182/2011 — Articolo 3, paragrafo 3 — Consultazione del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli — Presentazione del progetto di regolamento di esecuzione in occasione della riunione di tale comitato — Rispetto dei termini — Violazione di forme sostanziali — Annullamento con mantenimento degli effetti]

(2017/C 382/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco SAS (rappresentanti: R. Milchior, F. Le Roquais e S. Charbonnel, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e K. Skelly, agenti) , Doux SA

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 14 gennaio 2016, Tilly-Sabco/Commissione (T-397/13, EU:T:2016:8), è annullata.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame, è annullato.